

Savigliano, 10/01/2025

Prot. n. 02/2025

RIMBORSI SPESA ESENTI SOLO CON PAGAMENTI TRACCIABILI

Una importante novità introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024) riguarda la modalità di pagamento delle **spese che il dipendente sostiene durante le trasferte**.

RIMBORSO DELLE SPESE DEI DIPENDENTI IN TRASFERTA

In base al CCNL o altro accordo aziendale applicato al rapporto di lavoro, al lavoratore inviato in trasferta può essere corrisposta un'indennità forfettaria di trasferta oppure un **rimborso analitico delle spese sostenute**, opportunamente documentate.

La norma interviene esclusivamente in quest'ultimo caso, disponendo che le spese sostenute dal lavoratore durante la trasferta (per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea), possono essere **rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore stesso, in esenzione contributiva e fiscale, solo qualora siano state pagate dai lavoratori con mezzi tracciabili**, ossia: carte di credito, carte di debito (bancomat), prepagate, assegni bancari e circolari.

IL RIMBORSO DELLE SPESE PAGATE IN CONTANTI NON SARA' PIU' ESENTE

Le spese sostenute dal dipendente in contanti, potranno comunque essere rimborsate in busta paga ma:

- saranno **soggette a imposizione contributiva e fiscale** per il lavoratore e l'azienda;
- **non saranno deducibili per l'azienda**.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

A fronte dell'erogazione in busta paga di un importo a titolo di "rimborso spese documentate" sarà dunque necessario che **il datore di lavoro conservi**:

- **i documenti** (scontrini, ricevute, fatture) **attestanti le spese sostenute**;
- **la prova del pagamento con mezzi tracciati** delle suddette spese da parte del dipendente.